

CITTÀ di ORTONA Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore III Attività Tecniche e Produttive

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESCAVAZIONE E APPROFONDIMENTO DEI FONDALI DEL BACINO PORTUALE DI ORTONA. ESAME DELLE CONTESTAZIONI PROPOSTE DALLA DITTA SIDRA SRL

IL GIORNO 07 DEL MESE DI MARZO DELL'ANNO DUEMILASEDICI, ALLE ORE 15:30, PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

PREMESSO

CHE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 440 DEL 31/08/2015 È STATA INDETTA LA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ESCAVAZIONE E APPROFONDIMENTO DEI FONDALI DEL BACINO PORTUALE DI ORTONA, DA ESPLETARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 83 DEL D.LGS 163 DEL 2006 E SS.MM.II

CHE CON PROT. N. 23590 IN DATA 31.08.2010 È STATO PUBBLICATO IL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA APERTA, DEI LAVORI DI ESCAVAZIONE E APPROFONDIMENTO DEI FONDALI DEL BACINO PORTUALE DI ORTONA.

CHE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 536 DEL 30/10/2015 IL DIRIGENTE DEL SETTORE III "ATTIVITÀ TECNICHE E PRODUTTIVE" HA NOMINATO LA COMMISSIONE GIUDICATRICE COSÌ COME SEGUE:

- ING. NICOLA PASQUINI DIRIGENTE DEL SETTORE III PRESIDENTE DI COMMISSIONE;
- PROF. ROBERTO MASCARUCCI DOCENTE DELL'UNIVERSITÀ D'ANNUNZIO DI CHIETI COMMISSARIO;
- Ing. Giovanni Masciarelli Funzionario Tecnico della Regione Abruzzo Commissario
- DOTT. UMBERTO PECA FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE SEGRETARIO VERBALIZZANTE;

CHE CON DETERMINA N. 15 DEL 27.01.2016 È STATO AGGIUDICATO L'APPALTO IN VIA DEFINITIVA ALL'ATI LA DRAGAGGI-MARITER-SAPIR ENGINEERING;

CHE IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE HA RICONVOCATO LA STESSA PER L'ESAME DEL PREAVVISO DI RICORSO EX ART. 243-BIS DEL CODICE DEI CONTRATTI DELLA DITTA SIDRA SRL;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA, ING. NICOLA PASQUINI, DA ATTO CHE SONO PRESENTI:

- ING. NICOLA PASQUINI FUNZIONARIO DELEGATO DEL SETTORE III PRESIDENTE DI COMMISSIONE;
- PROF. ROBERTO MASCARUCCI DOCENTE DELL'UNIVERSITÀ D'ANNUNZIO DI CHIETI COMMISSARIO;
- Ing. Giovanni Masciarelli Funzionario Tecnico della Regione Abruzzo Commissario
- FUNGE DA SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL DOTT. UMBERTO PECA FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE.

Il Presidente della Commissione dichiara la Commissione stessa regolarmente costituita e legittimamente insediata finalizzata all'esame del preavviso di ricorso presentato dalla ditta SIDRA srl.

Il Presidente da lettura della pre informativa redatta dalla succitata ditta e invita la Commissione a riesaminare la documentazione relativa. Dopo attenta analisi la Commissione, relativamente all'offerta della RTI La Dragaggi rileva quanto segue:

A confutazione di quanto asserito dalla SIDRA si evidenzia che i file contenuti nel CD allegato all'offerta in sede di gara sono identici agli elaborati cartacei e non contengono alcun dato economico, per cui è stata garantita la segretezza dell'offerta economica.

In ordine alle doglianze inerenti la presunta mancanza dei requisiti da parte dei progettisti, la Commissione rileva che nella documentazione prodotta dalla ditta aggiudicataria sono presenti tutte le dichiarazioni che erano da rendere in ossequio al Bando di Gara come contenute negli allegati E ed F. Le certificazioni acquisite in sede di verifica dei requisiti ex art. 48 del Codice attengono ad una sub procedura avviata successivamente all'aggiudicazione, per cui necessariamente riportano una data successiva.

Per quanto concerne le obiezioni in ordine al contenuto dell'offerta tecnica si rimanda a quanto già osservato dalla Commissione nel verbale in data 26 febbraio 2016 che di seguito si riporta:

In relazione alla presunta mancanza dello Studio di Impatto Ambientale si evidenzia che la Valutazione di Impatto Ambientale è una procedura che ha come esito finale la valutazione degli impatti, che però si basa su uno studio di compatibilità ambientale o di fattibilità ambientale che, nel caso specifico, è presente ed in modo esaustivo e dettagliato tra gli elaborati componenti il progetto definitivo predisposto dall'aggiudicataria, motivo per cui non vi sono elementi per accogliere le doglianze della ricorrente.

Inoltre, la Commissione ha tenuto conto anche del giudizio n. 2558 del 17.09.2015 da parte del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, il quale ha espresso "parere favorevole all'esclusione dalla procedura V.I.A. ...", pertanto lo Studio di Impatto Ambientale non era obbligatorio ai sensi dell'art. 24 del DPR 207/2010, bensì sufficiente lo studio ambientale prodotto dall'aggiudicataria.

Relativamente alla seconda doglianza si evidenzia quanto segue:

La ricorrente società Nuova CO.ED.MAR srl si duole della mancata esclusione dalla gara dell'offerta dell'ATI La Dragaggi, aggiudicataria, nonostante l'asserita mancanza di una relazione geologica a corredo del progetto definitivo. L'asserzione è smentita dal fatto che il progetto dell'aggiudicataria è, in effetti, corredato da una relazione geologica, benché si tratti del medesimo documento già presente nel progetto preliminare. Si consideri che il progetto definitivo dell'aggiudicataria non apporta sostanziali modifiche al progetto preliminare posto a base di gara, sicché non si è resa necessaria una nuova perizia geologica, a corredo del definitivo, perché i progettisti dell'ATI La Dragaggi hanno ritenuto idonei i dati geotecnici contenuti nella relazione geologica allegata al progetto preliminare. Peraltro, il bando e il disciplinare di gara nulla dicono, a tal proposito, non prescrivendo la redazione di una perizia geologica più dettagliata e specifica di quella già allegata al progetto preliminare. Del resto anche la ditta ricorrente ha riportato nella propria relazione geologica i medesimi parametri geotecnici presenti nella relazione geologica allegata al progetto preliminare, e pertanto, non si può ravvisare alcuna particolare irregolarità viziante nella trasposizione in sede definitiva del documento geologico già presente nel progetto preliminare. Né vi è, quindi, violazione dell'art. 26 del Regolamento (D.P.R. n. 207/2010), nella parte in cui tale disposizione prevede che il progetto definitivo contenga <<ali>almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo>>.

Se è vero che l'A.T.I. aggiudicataria ha utilizzato, per la redazione del progetto definitivo, elaborati progettuali e relazioni specialistiche resi disponibili dalla stazione appaltante con il progetto preliminare, è altresì vero che tale prassi non è vietata dalla vigente normativa di settore. Da ciò consegue che avendo fatta propria una relazione geologica già firmata da un professionista abilitato, l'ATI aggiudicataria non avrebbe potuto legittimamente firmare la suddetta relazione.

Per quanto concerne la doglianza relativa alle presunte carenze del crono programma la Commissione rileva che l'utilizzo dell'avverbio "presumibilmente" risponde a criteri di serietà e buon senso (in quanto i fattori imponderabili sono, per loro natura, imprevedibili) e non inficia in nessun modo l'attendibilità sostanziale e complessiva del suddetto crono programma, che è stato redatto in modo chiaro e rispettoso della vigente normativa.

Alla luce delle suesposte considerazioni la Commissione ritiene di dover respingere il ricorso presentato dalla ditta Nuova COEDMAR srl.

Per quanto concerne i criteri di valutazione applicati la Commissione ribadisce di essersi attenuta scrupolosamente a quanto stabilito dal bando di gara.

In ordine alla documentazione amministrativa presentata dall'ATI La Dragaggi la Commissione rileva che, al contrario di quanto sostenuto dalla SIDRA srl, la stessa è conforme a quanto stabilito dal bando di gara.

Per quanto concerne nello specifico l'art 253 del DPR 207/10, la Commissione rileva che non vi era alcuna dichiarazione da rendere in proposito in quanto il suddetto art. 253 si limita a riportare un mero elenco di divieti senza richiedere alcuna dichiarazione. Parimenti il Disciplinare di Gara nella sez. V, punto 5 si limita a ribadire i contenuti del

Per quanto riguarda la presunta irregolarità della documentazione prodotta dalla ditta Nuova Coedmar, la Commissione rileva che, ai sensi della vigente normativa, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 tengono luogo delle corrispondenti certificazioni per cui la Commissione non può legittimamente ignorarle né esigere, in sede di gara, la presentazione delle relative certificazioni. Alla luce di tale basilare considerazione la Commissione conferma la regolarità della dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della società Celleton Holdings Limited e degli atti da questi firmati e presentati. Da ciò discende che le osservazioni in ordine alla presunta inidoneità giuridica del mezzo di proprietà della suddetta società sono da ritenersi prive di fondamento.

Infine, relativamente alla asserita inidoneità tecnica della draga proposta dalla ditta Nuova Coedmar la Commissione rileva che il mezzo è tecnicamente idoneo e che, comunque, le operazioni di ripascimento possono essere effettuate anche con altre modalità tecnico-operative che riguardano la fase cantieristica e che, in quanto tali, sono di stretta competenza dell'ufficio di direzione lavori.

Alla luce delle suesposte considerazioni la Commissione ritiene di dover respingere il ricorso presentato dalla ditta

Il Presidente dichiara quindi chiusa la seduta e rimette gli atti al RUP per_il seguito di competenza.

Il Segretarjo Verbalizzante

Il Presidente della Commissione

I Componenti la Commissione

Doty. Umberto Peca

Ing Giovánni Masciare/li